



Firmato digitalmente da GIOVANNA
MINA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRESCIA:80017830177



2

N.5803 di rep. N.4153 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Giovanna Mina
NOTAIO

Il venti marzo duemilaventisei

20/03/2026 ore 12,00.

In Brescia, nel mio ufficio secondario in piazza Monsignor Giuseppe Almici n.23.

Avanti a me GIOVANNA MINA, notaio in Roncadelle, iscritto al Collegio notarile di Brescia,

è presente

MERLO PIERGIORGIO nato a Brescia (BS) il 20 marzo 1965 domiciliato per la carica in Forte dei Marmi (LU), località Vittoria Apuana, Via Lorenzo dei Medici n. 15, codice fiscale MRL PGR 65C20 B157H,

della cui identità personale io notaio sono certo,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del consiglio direttivo della "**ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DEL CUORE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA**" in breve "**ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DEL CUORE - ONLUS**", con sede in Forte dei Marmi (LU), località Vittoria Apuana, Via Lorenzo dei Medici n. 15, codice fiscale 96046960066, costituita con atto in data 9 aprile 2009 n. 157224/16951 di rep. notaio Roberto Martinelli, registrato a Lucca il 14 aprile 2009 al n. 3108, iscritta all'Anagrafe delle ONLUS dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte in data 11 giugno 2009 protocollo n. 2009/36985, e mi chiede di redigere in forma pubblica il verbale della riunione dell'assemblea della predetta Associazione, assumendo altresì limitatamente alla stessa la funzione di segretario, convocata in questo luogo, giorno ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto in vista dell'iscrizione ai RUNTS;

2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio faccio constatare quanto segue.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto della Associazione, il comparente **MERLO PIERGIORGIO**, nella sua predetta veste, il quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso affisso presso la sede dell'associazione in data 2 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11 (undici) dello statuto sociale;

- che sono presenti, in proprio, 6 (sei) associati su 8 (otto) ed in particolare:

* **MERLO PIERGIORGIO**, come sopra generalizzato, in presenza;

* **LO PO' ATTILIO ALFREDO MARIA** nato a Catania il 30 agosto 1971, codice fiscale LPO TLL 71M30 C3510, in video

REGISTRATO A

BRESCIA

IL 24/03/2026

N. 14891

SERIE 1T

€ 0,00

collegamento;

* BROSIO PAOLO, nato a Asti il 27 settembre 1956, codice fiscale BRS PLA 56P27 A479W, in video collegamento;

* GATTI VITTORIO, nato a Casale Monferrato (AL) il 3 settembre 1970, codice fiscale GTT VTR 70P03 B885M, in video collegamento;

* VAZZOLER SANDRO, nato a Manerbio (BS) il 6 gennaio 1960, codice fiscale VZZ SDR 60A06 E884P, in video collegamento;

* ZENDRINI MARTINO, nato a Darfo Boario Terme (BS) l'11 aprile 1961, codice fiscale ZND MTN 61D11 D251P, in video collegamento;

assenti TILOCCA ROMOLO FRANCESCHINO, nato a Burgos (SS) il 14 aprile 1941, codice fiscale TLC RLF 41D14 B276H e ROVELLINI PAOLA, nata a Piacenza il 24 dicembre 1985, codice fiscale RVL PLA 85T64 G535K;

- che sono presenti, come sopra indicato, i membri del Consiglio Direttivo: MERLO PIERGIORGIO, Presidente, LO PO' ATTILIO ALFREDO MARIA, Vice Presidente, BROSIO PAOLO, GATTI VITTORIO, VAZZOLER SANDRO e ZENDRINI MARTINO, consiglieri;

assenti giustificati e informati ROVELLINI PAOLA e TILOCCA ROMOLO FRANCESCHINO, consiglieri;

- che l'associazione non ha un revisore legale dei conti;

- che tutti gli aventi diritto sono informati sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che è stata da egli presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti alla partecipazione alla presente riunione;

- che quindi l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione unitaria dei punti all'ordine del giorno, il Presidente:

I) illustra i motivi per cui è opportuno che l'Associazione acquisisca la qualifica di ODV e, conseguentemente, la necessità di procedere alla revisione dello statuto della stessa per adeguarlo alla normativa in materia di Terzo Settore introdotta dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;

II) dichiara che il nuovo testo dello statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte è stato prima d'ora messo a disposizione di tutti gli aventi diritto e tutti i presenti alla riunione confermano e dispensano il Presidente e me notaio dal darne lettura;

III) dichiara che tutti gli amministratori in carica possiedono i requisiti di cui all'art. 2382 c.c. e che esistono tutti i requisiti previsti dal Decreto Legisla-

tivo 3 luglio 2017, n. 117, per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente quindi fa presente che le deliberazioni di modifica dello statuto dell'Associazione devono essere adottate con la presenza dei tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente apre la discussione in forma unitaria sugli argomenti all'ordine del giorno; nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita l'Assemblea a deliberare.

L'assemblea, udito quanto esposto dal presidente, mediante dichiarazione palese di voto, all'unanimità, con sette voti a favore, nessun voto contrario e nessun astenuto

DELIBERA

1) -

di procedere alla modifica dello statuto dell'Associazione per adeguarlo alla normativa in materia di Terzo Settore introdotta dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in vista dell'iscrizione ai RUNTS, invariata la sede in Forte dei Marmi (LU) e dando atto che la denominazione viene modificata in "**ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DEL CUORE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**" in breve "**ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DEL CUORE - ODV**", approvando conseguentemente il nuovo testo dello statuto che si allega al presente alla **lettera A)**;

* di dare atto che il Consiglio Direttivo dell'Associazione è formato da MERLO PIERGIORGIO, Presidente, LO PO' ATTILIO ALFREDO MARIA, Vice Presidente, BROSIO PAOLO, GATTI VITTORIO, ROVELLINI PAOLA, TILOCCA ROMOLO FRANCESCHINO, VAZZOLER SANDRO e ZENDRINI MARTINO, consiglieri;

2) -

di conferire al presidente del Consiglio di Amministrazione MERLO PIERGIORGIO e al Vice Presidente LO PO' ATTILIO ALFREDO MARIA, disgiuntamente, il potere di espletare ogni formalità necessaria o semplicemente utile per il buon fine di quanto deliberato ed eventualmente apportare al presente atto e all'allegato statuto le eventuali varianti, che peraltro non modifichino sostanzialmente le deliberazioni in argomento, che venissero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara sciolta la presente assemblea e toglie la seduta alle ore 12,40.

Spese e imposte del presente e conseguenti a carico dell'Associazione, che richiede ai fini della registrazione

ne l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato ed in particolare l'esenzione da imposta di registro e imposta di bollo. Omessa la lettura dell'allegato per dispensa del comparente.

Da me letto al comparente.

Scritto da me e da persona di mia fiducia per 4 (quattro) pagine su 1 (uno) foglio.

Sono le ore 12,50.

F.to MERLO PIERGIORGIO

F.to GIOVANNA MINA notaio L.S.

STATUTO

"ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DEL CUORE ODV"

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1.01 E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DEL CUORE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in breve "ASSOCIAZIONE OLIMPIADI DEL CUORE - ODV (nel prosieguo per brevità "Associazione").

1.02 L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione di volontariato (in sigla ODV) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Articolo 2 - Sede e durata

2.01 L'Associazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede nel Comune di Forte dei Marmi.

Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea e costituisce modifica statutaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, senza che ciò comporti modifica statutaria.

2.02 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

2.03 L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopi e attività istituzionali

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione svolge in particolare le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017) prevalentemente in favore di terzi:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) prestazioni socio-sanitarie;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività e/o eventi culturali, artistiche o ricreative o sportive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

delle attività di interesse generale;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) sostegno a persone o famiglie soggette a situazioni di disagio sociale, di povertà o disabilità, anche tramite borse di studio o iniziative di inclusione e sviluppo.

L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si rifà al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 per tutti gli organi e le figure previste dallo statuto.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, può per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati, con associazioni che hanno gli stessi scopi sociali ed avviare qualunque attività che permetta il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione, in via esemplificativa e non esaustiva, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà:

- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, con particolare riferimento alle iniziative di raccolta fondi intese a favorire la realizzazione di progetti di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nei confronti dell'infanzia disagiata;
- organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini e i giovani o anziani che si trovano in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- promuovere, sostenere e realizzare programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con le popolazioni interessate, per il tramite di organizzazioni non lucrative regolarmente registrate presso gli organi competenti dei rispettivi paesi;
- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti e dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza;
- erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di

Mela

Espresso

Chiusura file 105

aiuto umanitario;

- diffondere i valori cristiani, in particolare organizzare pellegrinaggi, raccogliere fondi per opere di carità in Italia e all'estero;

- finanziare ed edificare, in via diretta o indiretta, struttura sanitaria/ospedale/pronto soccorso in Italia o all'estero, con facoltà di costituire/mantenere una fondazione - anche di partecipazione - italiana o estera o mista a tal fine e/o di nominare uno o più componenti in una fondazione anche estera costituita a tal fine, con la precisazione che trattasi di opera sociale senza scopo di lucro.

L'assemblea, ai sensi dell'art 31 nn. 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017, potrà nominare un organo di controllo e/o un revisore contabile per l'affare speciale "primo pronto soccorso - Peace Hospital a Medjugorje.

Articolo 4 - Attività strumentali

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'organizzazione delle attività diverse sarà demandato all'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità spirituali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione
- b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori e successivamente dai benefattori, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni

di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai soci fondatori, benefattori e soci ordinari;
- dai ricavi delle attività istituzionali e strumentali, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore. Tutte le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali dell'Associazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

L'ente ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione garantisce l'esistenza e la permanenza del requisito patrimoniale minimo di legge pari ad Euro 15.000,00.

Articolo 6 - Soci

6.01 L'Associazione è costituita dai:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

6.02 I Soci Fondatori sono le persone fisiche o giuridiche

che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o con il versamento di una somma di denaro o prestando la propria opera o specifica competenza e sono indicati nell'atto costitutivo.

6.03 I Soci Ordinari sono tutti coloro, persone fisiche e enti del terzo settore o senza scopo di lucro, ammessi dal Consiglio Direttivo, che partecipano e contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante il versamento di una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.04 I Soci Onorari sono tutte quelle persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell'ambito dell'impegno sociale, che condividano nella totalità gli scopi e lo spirito della Associazione che vengono ammesse a farne parte, con delibera adottata dal Consiglio Direttivo.

6.05 Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

6.06 E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

6.07 La domanda di ammissione del Socio Ordinario deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibera secondo criteri non discriminatori.

6.08 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 7 - Diritti e Doveri dei Soci

7.01 I Soci hanno il diritto di:

- essere informati sulle principali attività e iniziative dell'Associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni mediante raccomandata A/R.. Fermo restando che i Soci che non hanno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre dell'anno in corso saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

7.02 I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e, in ogni caso, di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Articolo 8 - Perdita della qualità di Socio

8.01 La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso;
- c) per esclusione.

8.02 Perdono la qualità di socio per esclusione, ai sensi dell'art. 8.01, lett. c):

- (i) coloro che si rendono morosi per un periodo superiore a 6 (sei) mesi nel pagamento della quota associativa;
- (ii) coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni.

8.03 La perdita di qualità dei Soci nei casi di cui all'art. 8.01, lett. a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione del Consiglio Direttivo il Socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

8.04 In caso di morte, recesso o esclusione di un Socio la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 9 - Organi Sociali e Cariche Elettive

9.01 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

9.02 Tutte le cariche sociali sono elettive.

9.03 Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

10.01 L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari, iscritti nel libro dei soci alla data di convocazione dell'assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

10.02 L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. definisce il programma generale annuale di attività;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti e l'Organo di controllo, ove costituito;
- d. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti

Morte

Recesso

Esclusione

dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

e. delibera sulla responsabilità degli amministratori;

f. decide sui ricorsi di cui agli articoli 6.08 e 8.03;

g. discute e decide su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda opportuno sottoporre all'Assemblea

h. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

l. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 11 - Convocazione e Quórum dell'Assemblea dei Soci

11.01 L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

11.02 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante invio a cura del Presidente di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante qualsiasi mezzo, ivi compresa la posta elettronica, che ne attesti l'avvenuta ricezione - telegramma o fax o e-mail - indirizzata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

11.03 In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'art. 11.02 almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

11.04 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede della convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.05 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

11.06 L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.

11.07 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. Gli enti, con o senza personalità giuridica, che rivestano la qualità di Soci, partecipano alle adunanze a mezzo del loro legale rappresentante o della persona dallo stesso designata.

11.08 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, nonché la delibera di trasformazione, fusione, scissione, sono adottate con la presenza dei tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti mentre la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

11.09 Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

11.10 Per votare si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

11.11 Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.01 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, nominati dall'Assemblea; la quale vi provvede previa determinazione del relativo numero e i membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

12.02 I componenti del primo Consiglio Direttivo e la durata della loro carica sono indicati nell'atto costitutivo.

12.03 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dal presente Statuto, per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:

- a. elegge tra i propri componenti il Presidente;
- b. elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;

Mede

11.08.10

Opinione per

- c. revoca il Presidente e il Vice Presidente;
- d. dà attuazione a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- e. cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- f. predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- g. predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- h. assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- k. delibera in ordine alla perdita della qualità di Socio ai sensi dell'articolo 8.03.

l. il Consiglio Direttivo delibera circa la nomina dei soci onorari di cui all'art. 6.03.

12.04 Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo ha altresì la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Comitati Direttivi, Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventuali compensi.

Inoltre, è in facoltà del Consiglio emanare regolamenti per disciplinare i propri lavori, tutta l'attività dell'Associazione o singoli settori della stessa.

12.05 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.06 In caso venga a mancare in modo irreversibile - per revoca, per morte, dimissioni, impedimento permanente - uno o più amministratori o il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo o indicando elezioni suppletive. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del soggetto decaduto.

12.07 Qualora venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed il Presidente provvederà a convocare entro 15

(quindici) giorni l'Assemblea affinché nomini un nuovo Consiglio. Il Consiglio decaduto fintantoché non venga sostituito, rimarrà in carica con poteri di gestione ordinaria.

Articolo 13 - Convocazione e Quorum delle riunioni del Consiglio Direttivo

13.01 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

13.02 La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico che ne attesti la ricezione. almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione,

13.03 In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

13.04 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

13.05 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.06 Le votazioni sono palesi, ovvero avvengono con modalità tali da rendere noto il voto agli altri consiglieri; ad eccezione delle delibere di cui all'art. 12.03, lett. a), b), c) e k) e comunque tranne i casi in cui ne venga fatta richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

13.07 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

13.08 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario.

13.09 Le delibere constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario di volta in volta nominato.

Articolo 14 - Presidente

14.01 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 12.03, lett. a) e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

14.02 Il primo Presidente è indicato nell'atto costitutivo.

14.03 Il Presidente ha la legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

14.04 Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

14.05 Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, ad altri Consiglieri o a Soci con procura generale o speciale.

14.06 In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 15 - Vice Presidente

15.01 Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 12.03, lett. b), cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

15.02 Il primo Vice Presidente è indicato nell'atto costitutivo.

15.03 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente; il Consigliere più anziano sostituisce il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

15.04 Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 16 - L'Organo di controllo

16.01 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

16.02 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del

Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

16.03 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

16.04 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.05 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Esercizio Sociale e Bilancio

17.01 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.02 Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

17.03 Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

17.04 Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18 - Volontari

Sono Volontari (ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito), le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dall'Associazione e nemmeno dal beneficiario dell'attività.

Al volontario possono essere rimborsate, dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

L'accettazione del nuovo partecipante o volontario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata all'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti/volontari.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - Estinzione o scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017 e salva diversa destinazione imposta per legge ad altri enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017 secondo deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei suoi componenti, che nominerà uno o più

liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 20 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del D.M. Lavoro 15 settembre 2020 n. 106, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Marta Prefazio
Giuseppe Nisè



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-
CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. N. 235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO
2011.